

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

-25-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Dichiarazione del senatore Di Pollone riguardo alla stenografia — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari — Appunti del senatore Di San Marzano — Osservazioni del senatore Musio — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Riassunto del senatore Mameli, relatore — Considerazioni del senatore Gioia — Chiusura della discussione generale — Votazione degli art. coli 1, 2, sino al 9 — Proposizione di riserva del senatore Riva all'articolo 9 — Votazione degli articoli 10 sino al 12 — Emendamento del senatore Riva all'articolo 13 — Interpellanza del senatore Di Castagnello relativa a quest'articolo — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica all'interpellanza ed obiezioni del medesimo all'emendamento del senatore Riva, che lo ritira — Adozione dell'articolo 13 — Nuovo emendamento del senatore Riva all'articolo 14 — Dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica — L'emendamento è ritirato — Adozione degli articoli 14, 15 al 18 che completa la legge — Incidente sulla composizione dell'ufficio centrale per lo schema di legge relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate — Risultamento della votazione della legge per l'istituzione di scuole normali, ecc.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici, e più tardi il presidente del Consiglio.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2690. Gianì Giuseppe consigliere comunale di Godiasco, provincia di Voghera. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2691. L'avvocato Enrico Prandi ripete le sue istanze presso il Senato onde ottenere un qualche provvedimento in suo favore.

DICHIARAZIONE DEL SENATORE DI POLLONE RIGUARDO AL SERVIZIO STENOGRAFICO.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Ieri ho fatto in presenza del Senato qualche lagnanza sul modo con cui la stenografia aveva disimpegnato il suo ufficio. Il direttore della medesima mi ha fatto sentire che, ritenuto da pietoso ufficio presso il letto della sua madre moribonda, non aveva potuto vigilare al buon andamento della stampa della seduta a cui io faceva allusione: quindi io dichiaro che questo fatto essendo vero e reale, la responsabilità del direttore capo della stenografia è affatto estranea ai rimproveri che io ho fatti, e non concernono che coloro i quali in posizione subordinata avrebbero dovuto surrogarlo.

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ISTITUIRE SCUOLE NORMALI ONDE FORMARE MAESTRI E MAESTRE ELEMENTARI.

PRESIDENTE. La parola sul progetto di legge posto all'ordine del giorno spetta al senatore di San Marzano.

DI SAN MARZANO. Signori, poco avvezzo a motivare il mio voto, sono obbligato di farlo in oggi, trovandomi per mia sventura dissenziente in una Commissione dove siedono personaggi così competenti nella materia che stiamo discutendo.

Per indole e per occupazioni avute sono poco amante di questioni vaghe e non precise. Abbandonerò dunque le astrazioni della libertà d'insegnamento e mi atterrò a qualche disposizione positiva della legge.

Io vi trovo stabilito in modo assoluto il principio del monopolio che non vorrei vedervi introdotto, come non lo fa sinora per riguardo ai maestri delle scuole elementari, e che bramerei perciò di potere escludere. Difatti, che cos'è il monopolio delle scuole? Si è il mettere nelle mani del Governo ed a sua disposizione la totalità o la quasi totalità delle medesime.

Ora, se le scuole normali, di cui trattiamo, saranno stabilite, come propone la legge, ed avranno lo sviluppo che si deve aspettare, quale io di tutto cuore loro auguro, è certo che la quasi totalità dell'insegnamento elementare verrà dalle scuole normali dello Stato; nè mi commuove l'eccezione ed il privilegio delle scuole private, poichè si sa che le scuole elementari di un paese consistono nelle scuole comunali.

Esiste bensì qualche eccezione nelle città ed a favore di chi è ricco, per qualche scuola privata; ma in generale la massa dei giovani di un paese frequenta le scuole comunali; epperò, in un paese come il nostro, dove la scuola comunale è compresa sotto il nome di scuola pubblica, è chiaro che la privativa che la legge accorda a queste scuole normali ed ai suoi alunni forma un vero privilegio a favore di quasi tutte le scuole dello Stato.

Io confesso schiettamente che reputo non soltanto utile ma necessario che gli ecclesiastici continuino ad avere quella parte che hanno avuto sinora nelle scuole elementari comunali; la legge invece tende se non per iscopo, per risultato finale ad escluderli legalmente, compiutamente. Nè mi si dica che potrebbero i vescovi istituire scuole normali, siccome alcuni già fecero.

Io desidererei che si potessero istituire queste scuole normali nei seminari vescovili, come esistono pure in altri paesi, perchè credo anche io che una parte del clero maestro poco bene adempia al suo compito.

Ma a che servirebbero, o signori, quando la legge stabilisce in principio che il laico uscito dalle scuole normali dello Stato ha la preferenza sull'ecclesiastico che viene da quelle del vescovo? Nè mi si opponga che i preti possono anche frequentare queste scuole, giacchè riesce loro impossibile di attendervi. Infatti qual sarà quel chierico di 19 o 20 anni che potrà frequentare queste scuole? Sarà forse possibile più tardi che alcuni possano frequentarle, ma non certamente durante i loro studi.

Rimane dunque chiaro che a tenore della legge di cui si tratta, verrà data la preferenza agli alunni delle scuole normali dello Stato per tutti i posti delle scuole comunali, la qual cosa costituisce nella materia un vero monopolio che a mia coscienza non esiste in altri paesi. E qui cade in acconcio l'avvertire che non è esatto quanto si dice che noi stiamo facendo una cosa che trovasi già stabilita in altri Stati d'Europa. Questo posso asserire a conforto di chi volesse concorrere nelle mie idee circa al cambiamento di questa disposizione di legge. Difatti si sono citati vari paesi, e le leggi di quelli che vennero recate ad esempio, da me consultate, trovansi interamente in opposizione a quanto si vuole stabilire.

Di Francia non occorre dire, perchè le scuole normali istituite nei dipartimenti non costituiscono alcun privilegio. Io ammetto tuttavia che da noi le scuole normali debbano costituire privilegio, ma vorrei che questo fosse eguale per le scuole normali dello Stato, come per le ecclesiastiche che si possono stabilire.

Ecco i termini della legge francese del 1850:

« Tout français âgé de 21 ans accomplis, peut exercer dans toute la France la profession d'instituteur primaire public ou libre. » (Si sa che in Francia chiamano libero le scuole private) « s'il est muni d'un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage » (che vuol dire tre anni di esercizio da praticante in una scuola) « par le diplôme de bachelier » (che equivale al magistero presso di noi), « par un cer-

tificat constatant qu'il a été admis dans une des écoles spéciales de l'Etat, enfin par le titre de ministre d'un des cultes de l'Etat. »

Ognuno vede adunque che in Francia la scuola normale non dà privilegio, e quando pure lo desse non costituirebbe un'esclusione a danno di tutti quelli che sono sacerdoti, oppure hanno preso semplicemente il magistero.

Riguardo al Belgio avete visto dalla relazione in che consista la legge. Non vi è nessun obbligo, toltone che per le scuole normali generali, siano esse pubbliche, ovvero private. Ciò è quanto io domando, che vi sia privilegio per le scuole normali, ma non sia esclusivo per le scuole normali dello Stato. Inoltre poi nella legge belgica sta anche scritto:

« Toutefois les Conseils communaux pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas l'accomplissement de cette condition. »

Questo però esiste a un dipresso anche nelle nostre leggi. Veniamo all'Austria, cioè in Lombardia (poichè ignoro in tale fatto la legislazione delle altre provincie dell'Austria).

Esiste bensì ivi per le scuole di metodica e di pedagogia, una specie di privilegio. E per altro detto che mentre i laici i quali aspirano ad essere maestri elementari debbono avere assistito ai corsi di metodica e di pedagogia, gli ecclesiastici ne vengono dispensati tuttavolta che presentino un certificato di avere fatto il corso di catechetica, e di pedagogia nel quarto anno della classe teologica. Questo, lo ripeto, è quanto bramerei almeno che le scuole normali le quali venissero stabilite dai vescovi nei loro seminari competessero con le scuole normali dello Stato.

Veniamo finalmente alla tanto decantata Prussia, dove pare che sia l'apogeo delle leggi di istruzione pubblica. Vediamo cosa è stabilito in Prussia. Non ho avuto le leggi prussiane in mano, ma ho letto Parola e Botta del pubblico insegnamento in Germania.

« Per coloro i quali negli studi superiori nell'arte pedagogica sono convenientemente istruiti, deroga sovente la legge all'obbligo del seminario. Imperocchè primo pensiero del Governo si è avere buoni maestri e niun inciampo vuol posto alla libertà e alle condizioni individuali. Quindi anche i non allievi seminaristi sono ammessi agli esami di diploma purchè muniti dei seguenti documenti:

« 1° Certificato medico di salute; 2° Esposizione della vita del candidato anteriore al suo concorso da lui medesimo scritta e legalmente comprovata; 3° Attestato delle autorità civili ed ecclesiastiche di probità, di buona fama e di retti costumi. »

Rimane pertanto chiaro che il privilegio che si tratta di stabilire nel progetto in discorso a favore delle scuole normali dello Stato riuscirebbe cosa nuova nè ancora praticata fino adesso. Almeno quanto a me non conosco altro paese dove esista una simile esclusione. Per conseguenza io mi conformo alla proposta dell'onorevole Riva, riservandomi alla discussione dell'articolo 13,

quando si concreterà la di lui proposta, di concorrervi in più positivi termini.

NAMELI, relatore. Se vi sono altri che intendono prendere parte nella discussione generale, io prenderò la parola dopo per farne il riassunto.

MUSIO. Intendo di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Musio ha la parola.

MUSIO. Ieri l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica rispondendo agli onorevoli Riva e Di Castagnetto, gli interpellava a dichiarare in qual senso essi intendevano la libertà d'insegnamento. E prevenendo la loro risposta egli distingueva la libertà dell'insegnamento da quella del commercio, dicendo illimitata quella del commercio e dell'industria, ma limitabile necessariamente quella dell'insegnamento.

Mi duole che io non possa sottoscrivere a questa distinzione. In punto di libero insegnamento, tre grandi epoche storiche ci si parano avanti. La prima fu appellata e fu di fatto una vera repubblica letteraria. Questa frase non esprime un concetto metaforico ed astratto, ma esprime un concetto reale e concreto, poichè in quella prima epoca gli studiosi ed insegnanti costituivano un mondo a parte. Veruna specie di autorità poteva penetrare nell'Università degli studi. Rettori, maestri, non erano l'emanazione di alcuna autorità governativa: erano l'applicazione libera del principio elettivo: tutto vi era retto a libertà. La dottrina in balia di liberi studi era improntata al progresso della mente. Questa prima epoca ha creato quei sommi che fuggendo la barbarie e l'ignoranza hanno ricostituita la scienza e la civiltà.

La seconda epoca è quella in cui la Chiesa, guidata da ottimo fine, volle intramettersi nell'insegnamento. Un Aristotile raffazzonato all'araba era il libro prescelto allo scopo di proteggere la santità delle dottrine, di promuovere il progresso filosofico dello spirito umano. Quanto era contrario a questo libro era dottrina perniciosa, empia, proscritta. Gli scrittori furono perseguitati fino al rogo; ma nulla valse ad arrestare lo spirito umano, e questa epoca che si sforzava tutta per impedire ogni libertà intellettuale finì con creare Lutero e la libertà del pensiero religioso.

La terza epoca è quella in cui la libertà del pensiero religioso andava ingenerando la libertà del pensiero politico. A questa vista tremarono i Governi e vollero associare i loro sforzi a quelli dell'autorità ecclesiastica contro il libero insegnamento. I danni della compressione governativa furono tremendi del pari che quelli della compressione ecclesiastica, e la teoria dei diritti dell'uomo vittoriosa nelle scuole, vittoriosa nell'Assemblea del 1789 compì la sua vittoria, rovesciando i Governi che la vollero soffocare.

Io spero che il signor ministro vorrà togliere la prima di queste tre epoche a norma del suo Ministero. Ma se egli è di questo avviso, allora io non so capire la distinzione fra la libertà di commercio ed industria e quella dell'insegnamento.

La libertà del commercio consiste nel libero uso delle

nostre cose, la libertà dell'industria consiste nel libero esercizio dei sensi ed organi del corpo umano; queste due libertà sono due fatti della natura, sono due fatti superiori ad ogni potestà umana, ed il legislatore, il quale volesse imporre dei vincoli alla libertà del commercio e dell'industria, attenterebbe alle sorgenti prime dell'attività umana, attenterebbe all'uomo ed alla natura.

Ma se il commercio e l'industria sono liberi perchè emergono da due fatti della natura, e perchè consistono nel libero esercizio dell'uomo e nel libero uso delle sue cose, a più forte ragione io credo che debba essere libero l'insegnamento che si risolve nella libertà del pensiero e della parola, e tocca alla sorgente prima della umana autonomia, tocca a quella parte in cui l'uomo è solo in relazione con Dio, e tocca alla vita intima dell'animo suo.

È vero che il signor ministro per giustificare la limitazione dell'insegnamento libero ha invocato gl'interessi dell'igiene, della scienza e della morale; ma quanto alla igiene, più che nelle cure di qualunque Governo, si può riposare tranquilli nell'amore dei genitori pei loro figli: quanto alla scienza certamente io non posso ammettere la competenza governativa, e quando l'autorità ha voluto intramettersi per giudicare la scienza, allora non ha fatto che riprodurre il giudizio contro Galileo.

Nemmeno io mi commovo all'idea di proteggere la morale: la morale ha una protezione più alta, ha una protezione più nobile, una protezione maggiore che quella dei Governi, ed è la coscienza del genere umano. Quando l'autorità ha voluto intramettersi a giudicare la morale, allora corse il pericolo di condannare novellamente Socrate come un empio. E poichè sono caduto nella storia greca, io prego il signor ministro a ricordare come in Grecia non era posto alcun limite al libero insegnamento, e come colà abbiano fiorito le scuole di Pitagora, di Platone, quelle grandi scuole che ancora oggidì amaestrano il mondo incivilito. Con questo metodo solamente potrà la mente italiana ottenere quell'ampio svolgimento che può da discepoli farla ritornare maestra.

E siccome la distinzione del signor ministro si opporrebbe a quanto la storia insegna, e quanto la ragione potentemente conferma, perciò io spero che egli vorrà recedere dalla sua distinzione, che non sarebbe nè giuridica, nè filantropica, nè italiana.

LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Sento debito di rispondere alcune cose agli onorevoli preopinanti, i quali affacciarono tali difficoltà contro il presente progetto di legge, e sollevarono tali dubbi, i quali, sussistendo, certamente non potrebbero a meno di commovere l'animo degli ascoltanti.

L'onorevole Di San Marzano ha schiettamente dichiarato che egli, non tanto per considerazioni di principii, quanto per altri riguardi che venne accennando, respinge alcune disposizioni di questo progetto. Egli mostra di temere che ammettendosi una preferenza in favore dei maestri usciti dalle scuole normali governative

per insegnare nelle scuole comunali, il clero ne rimanga quasi interamente escluso, e fonla il suo timore su questo che il clero dovendo attendere agli studi per la carriera ecclesiastica, non avrebbe campo di frequentare le scuole normali dello Stato, e perciò venendo poi posto agli allievi di queste, a poco a poco verrebbe ad essere rimosso dalle scuole elementari pubbliche.

Io colla stessa franchezza dell'onorevole preopinante dichiaro apertamente la mia convinzione che in un paese retto a libertà non debba escludersi alcuna classe di cittadini dall'esercizio di tutte le funzioni, le quali tendono al miglioramento sì materiale come morale della società. Qui poi in particolare, trattandosi di educare ed istruire, esprimo pure l'avviso che sarebbe atto improvido, atto assolutamente nocivo agli interessi sociali, quello che tendesse di escludere il clero dall'insegnamento. Quindi lontano da me il pensiero di volere provocare questa esclusione in un modo diretto od indiretto. Ma nello stesso tempo che faccio questa dichiarazione, per essere interamente compreso, aggiungo, che vedrei anche di mal occhio che una classe qualunque prevalesse nell'insegnamento e facesse di questo un monopolio per fini politici o religiosi. Quindi il principio che deve dominare, a mio senso, in un paese, dove tutti i cittadini sono uguali davanti la legge, si è che nessun monopolio esista per nessuna classe di cittadini, che tutti possano essere ammessi ad esercitare le stesse funzioni, a godere degli stessi diritti, degli stessi vantaggi.

Ora io non credo che lo schema di legge, che vi ho presentato, contenga cosa alcuna che si opponga all'attuazione di questa massima per me incontrovertibile. Difatti, o signori, io non vedo per qual ragione il clero non potrà frequentare le scuole dello Stato. Lo potranno certamente frequentare tutti i chierici che si trovano nei capoluoghi dove esse sono istituite. Lo potranno frequentare i sacerdoti anche dopo avere compiuti i loro studi ecclesiastici e teologici. D'altronde quelli che per qualunque ragione nol potessero, avrebbero sempre modo di abilitarsi all'esame di patente ovunque si trovino.

Ma, mi si dice, in questo caso voi li posponete a coloro che escono dalle scuole normali. A tale riguardo debbo ancora ripetere quanto diceva già nella seduta di ieri, che cioè la preferenza, a favore degli allievi delle scuole normali governative, è solo unicamente nel caso di parità di merito. Onde ne viene che un ecclesiastico, il quale ha già fatto altri studi più profondi ed estesi, di quelli che non abbia fatto un allievo delle scuole normali, in regola generale potrà sempre far prova di maggiore capacità, e superare più lodevolmente i propri esami.

Quindi nella generalità dei casi si può dire che l'ecclesiastico avrà agevolezza di riescire con una prevalenza di merito sopra un allievo delle scuole normali dello Stato. Epperò non può essere fondato a questo proposito il timore che siffatta preferenza torni a danno del clero.

L'onorevole Di San Marzano poi forse non ha posto ben mente ad un'altra disposizione di questo progetto di legge, che apre una via ai maestri usciti da qualsiasi scuola che non sia governativa, di potere acquistare gli stessi vantaggi e mettersi allo stesso rango degli allievi migliori delle scuole normali. Tale disposizione stabilisce che un maestro, il quale conti cinque anni di lodevole esercizio, e la cui condotta corrisponda anche alla capacità intellettuale, potrà essere ragguagliato agli allievi delle scuole normali governative. Ecco pertanto un altro mezzo, per cui gli allievi che escono da scuole private possono essere posti allo stesso livello di quelli delle scuole normali dello Stato.

Una terza considerazione farò ancora, ed è che una gran parte dei comuni in cui sono stabilite o si stabiliranno scuole elementari, non hanno tali mezzi da costituire stipendi agli insegnanti, quali richiede un articolo di questa legge.

Ora si può dire quasi in modo assoluto, che le scuole di tutti questi comuni non possono essere affidate che al clero. Infatti noi vediamo che le scuole le quali sono rette da ecclesiastici, si trovano generalmente nelle località in cui le scuole sono unite ad una cappellania, e queste sono in un numero considerevole. Ivi lo stipendio del maestro è unito a quello della cappellania; l'onorario assegnato per queste due funzioni, si trova incorporato assieme, cosicchè è necessario che il maestro sia un ecclesiastico.

Attualmente poi sopra un numero di 5500 a 5600 maestri che sono addetti a scuole pubbliche, più di 3000 sono ecclesiastici; ed essi attendono all'insegnamento per la massima parte appunto nei comuni dove la scuola è unita alla cappellania. Sarà poi molto difficile che dove la scuola è tutt'affatto laicale, vale a dire che non vi sono annessi degli obblighi religiosi, e pure lo stipendio è assai tenue, un sacerdote se l'assuma per la ragione che troverà quasi sempre a guadagnare assai di più nell'esercizio del sacerdozio, quando gli sarà sempre facile trovare all'uopo od una vice-cura, od un beneficio od una cappellania che gli frutterà più del magro soldo d'un povero istitutore.

Il che però non torrà che oltre a quei luoghi dove l'ufficio di maestro va annesso a quello di cappellano, il clero non possa assumere l'insegnamento in molti comuni in concorrenza dei laici. Ad ogni modo non sarà mai questa legge che possa a tal uopo suscitare impedimenti e creare difficoltà.

Si vorrebbe poi fare comparire alcune disposizioni di questa legge come assai più restrittive di tutte quelle analoghe che esistono in altri paesi. L'onorevole Di San Marzano asseriva che nè in Francia, nè nel Belgio, nè in Germania, nè in Austria, nella stessa Austria, vi esistono disposizioni così restrittive come quelle proposte in questo schema di legge.

Io ho fatto anche qualche studio sopra la legislazione scolastica degli Stati indicati; ma francamente dichiaro che mi è risultato invece tutto il contrario. Io vedo che nel Belgio che passa per il paese tipo della libertà di in-

segnamento esistono disposizioni esplicite nella sua legge sull'insegnamento elementare, le quali prescrivono che tutti i maestri delle scuole pubbliche, debbono uscire dalle scuole normali, sia da quelle stabilite dal Governo, sia da quelle private e sia da quelle aggiunte alle scuole speciali, che ora si chiamano scuole medie, e dapprima si chiamavano scuole elementari superiori le quali però sono scuole governative, naturalmente sottoposte alla direzione del Governo, cosicchè si possono ben considerare come scuole normali di second'ordine, ma sono pure sempre naturalmente dipendenti dal Governo. Dissi le scuole normali private, ma più esattamente avrei dovuto dire vescovili, giacchè nel Belgio questi due termini sono identici, essendo quivi le scuole private interamente nelle mani del clero, per la semplice ragione che i privati non possono in nessun modo fare concorrenza a due associazioni così forti, così potenti come il clero da una parte, ed il Governo dall'altra.

Ma, o signori, quali sono le condizioni che vennero poste dal Governo a queste scuole normali vescovili, perchè i loro allievi potessero anche attendere all'insegnamento delle scuole pubbliche? Si prescrisse che dovessero essere organizzate secondo le disposizioni sancite per quelle governative, che dovessero andare soggette all'ispezione del Governo; che i loro allievi dovessero prendere gli esami da Commissioni nominate dal Governo. Ora, è naturale che con tutte queste cautele il Governo potesse anche ammettere gli allievi di tali scuole in concorso coi propri per attendere al pubblico insegnamento.

In Francia poi tutti gli allievi si può dire che escono dalle scuole normali, e se è vero che vi esistono 64 o 65 scuole normali dipartimentali, è pur vero che sono tutte organizzate dal Governo, e che da esso tutte dipendono, e che gli insegnanti sono tutti pure dal Governo nominati e soggetti alla stessa stregua. Per nulla è quindi a stupire che il Governo scelga indifferentemente i maestri delle scuole pubbliche da queste scuole normali. Ma il Governo francese non si limitò unicamente a dirigere le scuole normali: fece di più, cioè ha stabilito che i comuni non potessero scegliere i loro maestri se non da una lista, che viene preparata appositamente dai Consigli dipartimentali d'istruzione, e riveduta dal prefetto del dipartimento. Ora vi domando se vi può essere confronto fra la libertà che da noi si vuole stabilire riguardo alle scuole elementari, e questa tanto vantata libertà dell'impero francese. In Austria è vero che i maestri elementari possono escire anche dai seminari vescovili. L'onorevole Di San Marzano però non deve ignorare in quali condizioni siano in Austria i seminari vescovili. Questi sono intieramente soggetti al Governo; in essi i professori sono direttamente dal Governo nominati, e dipendono in tutto e per tutto da lui. Dunque ben vede che avendo sotto il suo dominio il clero, può senza pericolo quel Governo accordargli di formare dei maestri per le scuole elementari. Quelle scuole si trovano nella stessa condizione delle laicali in quanto alla

dipendenza dal Governo, quindi non vi è nemmeno confronto per quanto riguarda l'Austria, la quale, come in tutto il resto, non sta sicuramente indietro a nessuna potenza per dominare, e per sorvegliare in tutti i suoi rami la società.

Finalmente si citò l'esempio della Prussia; e qui io credo che l'onorevole preopinante non ha letto integralmente il regolamento molto esteso delle scuole elementari di quel paese, giacchè avrebbe trovato che è prescritto in modo assoluto che nessun comune possa nominare un maestro se questo non è uscito da un seminario pedagogico.

Invano adunque si cercano presso le altre nazioni delle disposizioni legislative le quali siano più larghe di quelle che noi vi proponiamo; meno dico, forse in qualche parte dell'insegnamento elementare presso il Belgio, dove come già osservava, si è proclamato in tutta l'estensione il principio della libertà d'insegnamento al punto, che qualsiasi privato può insegnare senza avere bisogno di avere dato alcuna prova di capacità. Colla un artiere, un semplice manovale qualunque può aprire scuola senza che il Governo possa opporsi. Ma noi non siamo ancora giunti a tale segno. Quando il Parlamento crederà di estendere la libertà d'insegnamento sino a questo punto, allora sarà il caso, per essere conseguenti, di applicare anche in questa parte dell'insegnamento elementare il principio sopraccennato: ma sarà allora soltanto che ciò potrà farsi.

Ora rivolgerò alcune parole all'onorevole Musio, il quale cogliendo al volo una mia osservazione, un mio confronto tra la libertà di commercio e la libertà d'insegnamento...

MUSIO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze... dichiarava non potere riconoscere alcuna differenza tra l'una e l'altra libertà, e non potere ammettere che, mentre si acconsente la libertà commerciale ed industriale in tutta la sua ampiezza, si voglia poi limitare e regolare quella dell'insegnamento.

A me pare però che la differenza sia ovvia, che la condizione dell'una e dell'altra libertà, e le conseguenze che ne possono derivare siano d'assai diverse. Difatti, o signori, avantitutto noi sappiamo che le libertà illimitate hanno inconvenienti, i quali però per alcune sono compensati abbondantemente dai vantaggi che se ne ricavano; essendochè in esse la massa dei vantaggi supera d'assai quella degli inconvenienti, ond'è che vengono ammesse; tale è la libertà dei traffici. Non vi ha dubbio che ha anch'essa i suoi inconvenienti, ma questi abbondantemente sono compensati dai vantaggi che essa procura alla società od all'individuo; sono di tale natura che non possono più recare grande nocimento né alla società, né all'individuo. Easi al postutto, quando esistono, si risolvono in danni materiali. Che una persona la quale si reca in un negozio per comprare un abito supponiamo delle fabbriche francesi, lo abbia in contraccambio di fabbrica nazionale, quantunque per avventura possa essere scadente nel prezzo e nella qua-

lità, questo danno è sempre circoscritto, e non procura nessun disordine sociale.

Ma in quella vece un inganno consimile nell'insegnamento toccherebbe l'ordine morale e l'ordine politico. Gli inconvenienti sarebbero incomparabilmente maggiori, giacchè ne potrebbe nascere un perturbamento nell'ordine sociale.

In secondo luogo osserverò che le persone le quali si danno al traffico, oppure hanno bisogno di dipendere dal commercio e dall'industria sono persone che hanno già raggiunto l'età della ragione come si dice, non sono ragazzi di 5, 6, 8 o 10 anni, che si rechino a comprare nei negozi, che traffichino in commercio; per conseguenza l'avvedutezza essendo in ragione dell'età, per massima generale ne viene che gl'inganni e i danni che possono nascere dalla mala fede sono assai minori.

Ma invece l'insegnamento a chi si impartisce? Per la massima parte s'impartisce a ragazzi che non hanno ancora nè l'esperienza, nè la ragione per potere bene discernere il buono dal cattivo insegnamento, una massima buona da una massima pessima. Dunque bene si vede che questa differenza è tale che non può essere disconosciuta facendo il confronto tra la libertà d'insegnamento e la libertà del commercio, dei traffici e dell'industria.

Si dirà: quello che non possono discernere gli allievi, lo debbono discernere i parenti. Ma qui, o signori, dobbiamo lasciare da banda le astrazioni e le teorie, e venire all'esperienza ed ai fatti. Io domando se tutti i parenti possono continuamente attendere a sorvegliare il maestro, onde vedere se nelle sue lezioni e nella sua educazione si conduce come essi possono desiderare, cioè con sodi principii di moralità, e colla capacità necessaria acciò i propri figli possano ricavare frutto dall'insegnamento. Questo è assolutamente impossibile per la massima parte dei padri di famiglia. Quindi è necessario che intervenga un'autorità la quale invece del padre di famiglia sorvegli l'andamento di queste scuole e richiegga dagli insegnanti quelle date cautele che sono in massima generale sufficienti per assicurarsi della moralità e della capacità.

Su quest'argomento si potrebbe ancora addurre molti ragionamenti e molte altre prove; ma mi pare che quelle da me esposte siano sufficienti per dimostrare, se non altro, che esiste una differenza grandissima tra la condizione della libertà d'insegnamento e la condizione della libertà del commercio, tra gli effetti e i danni che ne possono derivare dall'una, e quelli che ne possono conseguire dall'altra.

Nè qui vorrò allontanarmi dal tema col seguire l'onorevole Musio nei suoi confronti che istituiti con quanto si praticava nei tempi antichi e particolarmente presso i Greci ed i Romani. Mi limiterò solamente ad osservare che se egli si fa a riandare la storia, per esempio, di Sparta, troverà che tutti i giovinetti erano quivi posti in mano dello Stato, e che nessun altro poteva tenere scuole eccetto che il Governo. Se mi parla della libertà d'insegnamento che regnava in Atene, allora io mi ri-

ferirò all'esempio da lui medesimo citato di Socrate, il quale ebbe la fine che tutti sanno, appunto per volere insegnare quello che al Governo non piaceva che si insegnasse. Del resto, signori, siamo temperati in questi confronti, giacchè non si possono da essi dedurre corollari molto concludenti senza tenere ben conto della diversità delle istituzioni politiche e sociali.

Quindi mi limiterò a queste osservazioni riguardo ai confronti che l'onorevole Musio voleva istituire coi popoli antichi. Non aggiungerò altro riguardo agli appunti fatti più particolarmente a certe disposizioni della legge, giacchè credo che sarebbe un far perdere tempo al Senato, poichè queste discussioni potranno avere una sede più appropriata nella discussione dei singoli articoli.

MUSIO. Non io prolungherò la noia di una discussione già lunga; ma siccome l'onorevole ministro ha esordito dicendo che io aveva colto a volo il suo discorso, o le sue parole; e siccome ciò attribuisce a me un non so qual carattere di leggerezza, perciò questo suo esordio domanda una spiegazione. Io, ben lontano dal cogliere al volo le frasi del ministro, ho pregato l'onorevole Riva di informarmi bene del concetto espresso dal signor ministro.

Ho pregato l'onorevole Di Castagnetto a fare altrettanto, e prima di prendere la parola ho pregato lo stesso signor ministro a dichiararmi bene il suo intendimento. Dopo ciò credo che non posso io essere accagionato di avere agito come gli uomini leggeri prendendo le parole al volo; ma di averne prima il senso, e di avere agito come sogliono gli uomini gravi.

Del resto io finisco. Non è sulla Grecia che mi sono fondato, è sulla storia moderna e sulle tre grandi epoche che tutti i pubblicisti notano a tema di libero insegnamento, e queste tre grandi epoche storiche confermano la mia tesi e l'impugnano quella del ministro.

MAMELI, relatore. Era mio intendimento di evitare per quanto fosse possibile le questioni astratte. Il campo delle astrazioni e delle ideologie non è mai stato di mio gusto, e meno ancora parmi degno della gravità del Senato.

Tuttavia sono oggi costretto, mio malgrado, ad esordire con alcuni cenni astratti sulla libertà di insegnamento, trattovi dalla necessità cui ci hanno condotto le ultime interpellanze fatte al ministro sull'intelligenza del concetto di libertà dell'insegnamento sebbene non sia questo il momento di discuterne e stabilirne le condizioni.

Dovendo noi prendere le cose nello stato in cui le ha poste la legge del 1857, colla quale è stato consacrato il principio di quella libertà, non potrà essere lunga nè difficile la risposta.

Nel secondo alinea dell'articolo 7 si dice sostanzialmente, che a qualunque privato compete il diritto di aprire istituti e scuole d'insegnamento secondario ed elementare, purchè abbia le condizioni di capacità e di idoneità prescritte dalle leggi. Dunque la libertà non è ammessa in termini assoluti, ma colle condizioni e re-

quisiti imposti nell'interesse della cosa pubblica, bene altrimenti da ciò che a ciascuno è permesso con piena libertà ed indipendenza nel dedicarsi all'esercizio di una professione, di un traffico o commercio qualunque.

Al Governo incombe la tutela della pubblica moralità, e di questa tutela è legittima conseguenza l'obbligo di vigilare il privato insegnamento, affinché non siano corrotte le tenere menti, turbato e compromesso l'ordine pubblico, che poggia deve sopra solidi ed inconcussi fondamenti, che guidano l'uomo e la società al suo svolgimento e perfezionamento.

Si dice, che la moralità è riposta nella coscienza pubblica. Signori, non è questo il mio avviso. La storia antica e la moderna ci fan vedere a che si riduca il principio morale abbandonato alla coscienza pubblica. Roma stessa, di cui tanto si decanta la civiltà da quelli che confondono la semplice coltura colla civiltà, cadde nelle più mostruose ed abominevoli aberrazioni, consacrando la schiavitù dei vinti, la tirannia legale dei padri come di patria podestà, autorizzando i sanguinosi spettacoli dei gladiatori, e perfino le grida di un popolo forsennato nei teatri *nudentur mimae*.

Il primo articolo dello Statuto, che proclama la religione cattolica apostolica romana la sola religione dello Stato ci addita abbastanza che la morale deve prendere norme e regola dalla medesima, e debbe essere conforme ai di lei precetti. Il Governo non può permettere che l'istruzione e l'educazione prenda un altro avviamento, né permettere che da altri sia fuorviata massime nei fanciulli, che, privi di sufficiente discernimento, non hanno convincimenti e lumi propri da contrapporre all'influenza di fallaci e perniciose dottrine.

La religione di Cristo, che ci gloriamo di professare, non è venuta a noi per bandire dogmi astratti, ma per gettare i fondamenti di quella pura e celeste dottrina che ha civilizzato il mondo. La trista prova che hanno fatto i popoli che se ne allontanarono ci deve fare accorti per non cadere negli stessi eccessi.

Ciò detto sulla libertà dell'insegnamento, io per non tediare il Senato, non ripeterò le osservazioni fatte dal ministro in risposta all'onorevole Di San Marzano, che vede in questa un puro monopolio dell'insegnamento ufficiale.

Egli ha fatto un esatto confronto delle legislazioni del Belgio, della Francia, dell'Austria, e della Prussia e delle diverse condizioni di questi paesi, che ci hanno percorso nella via della libertà dell'insegnamento, senza che abbiano perciò esautorato l'insegnamento ufficiale, afforzandolo anzi con dare nelle scuole elementari la preferenza agli allievi delle scuole normali dello Stato.

Rivolgendo pertanto il mio discorso agli onorevoli preopinanti senatori Riva e Di Castagnetto, dirò anzitutto, che i mezzi da essi adoperati per combattere la legge, sono contraddittorii; e questo io osservo, perchè la contraddizione stessa è un argomento non lieve in favore della legge. Difatti, mentre il senatore Riva ha riconosciuto utile ed opportuna la legge, il senatore Di

Castagnetto per contro l'ha dichiarata non necessaria, nè opportuna.

DI CASTAGNETTO. Mi perdoni, io non ho detto questo, e la stenografia può farne fede.

MAMELI, relatore. Io ho udito ciò che ella ha detto. Ha detto che la legge non era necessaria. Del resto tengo conto anche di questa dichiarazione... Mi permetta... Vedrà che non mi allontanerò molto dal suo concetto. Dico che egli non crede necessaria la legge, perchè a suo credere le condizioni dell'insegnamento non sono tali da richiedere provvedimenti di urgenza.

A questo riguardo risponderò che per conoscere delle condizioni dell'insegnamento bisogna allontanarsi dal centro, e andare alla periferia, andare cioè in Sardegna e nei paesi che sono delle Alpi e degli Appennini, e di altri più remoti angoli dello Stato. Dirò di più che quando si tratta delle condizioni dell'insegnamento, bisogna avere fiducia nell'autorità centrale la quale per proprio decoro, deve credersi piuttosto proclive ed esagerarne il progresso anzichè a degradarlo nel a pubblica opinione.

Il ministro, di cui lodo lo zelo come la schiettezza, non fa certo un grande elogio di se stesso e delle autorità che da lui dipendono quando viene a riferirci l'abbassamento della istruzione. Queste confessioni non possono essere che coscienziose e veridiche, ed io gliene so buon grado allorchè insieme accenna le cause del male, e ne propone i mezzi per andarvi al riparo. Del resto noi non abbiamo qui bisogno di deferire alle parole del ministro, noi abbiamo avanti gli occhi gli atti ufficiali, abbiamo la statistica che è la logica dell'uomo di Stato.

Cosa mai significano 800,000 o poco più ragazzi che frequentano le scuole elementari a fronte di 700,000 e più che potrebbero frequentarle? Come spiegare il numero stragrande di analfabeti in confronto di quelli che sanno leggere? Quale ragione assegnare della insufficienza dei maestri che fu tale nello scorso anno, che due mila e più furono muniti di autorizzazione provvisoria? E qui notate, o signori, che in tempi di penuria di maestri, si procede con minore rigore negli esami, ragione per la quale scemora deve la fiducia nei patentati.

Si dice inopportuna la legge per il grave onere, che impone alle finanze dello Stato e delle provincie in tempi che richiedono la più severa economia.

In quanto allo Stato, l'onere non può darsi grave in se stesso, nè per l'oggetto cui è destinato nè in confronto dei molto maggiori sacrifici che fanno altri paesi non più ragguardevoli del nostro, nè per numero di popolazione, nè per estensione territoriale. Il signor ministro che è il giudice più competente in questa materia, ci ha esposto che la spesa a carico dello Stato non eccederà le lire 26,000 nei primi tre anni, e successivamente nella sua totalità, le lire 84,000.

Rapporto ai comuni l'aumento degli stipendi che importerà questa legge, non sarà certamente tale quale ce lo ha rappresentato il senatore Di Castagnetto. Egli

prendendo per base la media fra tutti i comuni dello Stato che ha fatto ascendere a 390 lire circa per comune, ci ha detto che in totale la maggiore spesa eccederà di gran lunga un milione di lire. Ma io non posso menare buoni siffatti calcoli.

I comuni, per l'oggetto di cui si tratta, devono prendersi in dettaglio, poichè con la legge in discussione non si vuole a tutti imporre la retribuzione di cui nell'articolo 13, ma a quelli soli che saranno in condizioni di poterla sopportare, cosicchè i comuni che avranno ecceduto il limite delle sovratasse e delle imposte loro consentite dalla legge del 7 di ottobre del 1848, ed avranno il bilancio passivo molto gravato, non dovranno sottostare a quella maggiore spesa. Inoltre sono nell'articolo 17 del progetto eccettuati i piccoli comuni e borghetti, nei quali lo stipendio dei maestri, compreso ogni provento, non eccede le lire 300.

L'onorevole Riva non solamente non è trattenuto da questa maggiore spesa, che riconosce indispensabile per provvedere al progresso dell'insegnamento colla formazione di migliori maestri, ma la considera come eminentemente riproduttiva, attesa che nel suddetto progresso è riposta tutta la speranza dell'avvenire, come l'unico mezzo che svilupperà l'industria ed il commercio, migliorerà la moralità ed infonderà l'amore alle nostre istituzioni, il rispetto alla religione ed alle leggi. Lo Stato ne avrà largo compenso anche pecuniario colla diminuzione dei reati, poichè è anche vero ciò che osservava lo stesso senatore Riva, che i reati sono in ragione inversa del progresso, della istruzione e della educazione.

I senatori oppositori Riva e Di Castagnetto hanno ancora impugnato questa legge in nome della libertà, ma i mezzi dei quali si prevalgono sono opposti. Il senatore Riva ha fondato la sua opinione sulla disposizione dell'articolo 14, ove essendo stabilito che le provincie possano aprire scuole magistrali di grado inferiore, ne deduce l'assoluta proibizione alle provincie stesse ed ai comuni di aprire scuole magistrali di grado superiore. Ma il senatore Di Castagnetto che è geloso partigiano della libertà dell'insegnamento, e lo vorrebbe applicato in tutta la sua estensione, non vorrebbe che le provincie avessero quella maggiore latitudine proposta dal senatore Riva. Ben comprendo che se gli fanno ombra le dodici scuole normali dello Stato, l'insegnamento privato sarebbe in questa parte reso impossibile dalla concorrenza delle provincie.

Posta su questo terreno la questione, devo io rivolgere le mie parole unicamente al Senato, come prima le ho rivolte al senatore Di Castagnetto. Dirò adunque che tutto il ragionamento è fondato sul falso supposto, che l'articolo 14 chiuda assolutamente la via alle provincie che vogliono aprire scuole magistrali di grado superiore.

Ma questo non è nè può essere il concetto dell'articolo il quale dà solo alle provincie quella facoltà, che nel progetto primitivo si voleva far dipendere dall'arbitrio del ministro, senza che perciò si sia innovato riguardo alla facoltà di concedere o di negare, secondo le cir-

stanze, l'autorizzazione che negli altri casi domandassero le provincie ed i comuni.

Ora, o signori, quando si parla di libertà d'insegnamento, la questione non è di provincie, nè di comuni, che sono posti sotto la tutela del Governo affinchè non eccedano la loro sfera di azione a danno degli amministratori. Infatti niuno può dubitare che le scuole provinciali e comunali siano pubbliche, e molto meno può dubitarne il senatore Riva, il quale, membro dell'ufficio centrale che nel 1856 esaminò il progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione, consentì con tutti gli altri membri in quella qualificazione delle scuole provinciali e comunali, ed il Senato l'adottò senza discussione.

E non meno assenziente fu in ciò la Camera dei deputati, sebbene avesse rimesso la distinzione tra le scuole pubbliche e private ad altra legge, per le difficoltà che sorsero circa le scuole aperte da corporazioni religiose, istituti di carità, e simili.

Vano è poi il ricercare se l'articolo 14 del progetto limiti nel suo concetto la libertà del privato insegnamento, che anzi nei termini più espliciti è consacrata nell'articolo successivo, il quale, previo esame, abilita alla qualità di maestro anche nelle pubbliche scuole quelli che senza un corso regolare avranno preso con successo l'esame; i quali sono poi nell'articolo 16 pareggiati in tutto ai maestri che abbiano compito il corso ufficiale, purchè pel corso di anni cinque abbiano dato saggio di moralità e capacità distinta. Nè può sembrare dura questa condizione, ove si consideri che la prova dell'esame non è per se stessa guarentigia sufficiente di capacità, ed anche ciò ammesso, non basterebbe per prova di attitudine pratica e di moralità.

Il senatore Riva vorrebbe retrocedere al 1845, sembrandogli che i provvedimenti allora emanati, dei quali ho fatto cenno nella relazione sarebbero meglio condacenti a formare buoni maestri. Ma io credo che non tutti vorrebbero con lui indietrogiare, poichè i tempi non correvano allora molto propizi a libertà, nè sono stati molto favorevoli i risultati. Del resto io penso che nemmeno lo stesso senatore oppositore sinceramente creda che la legge in discussione offenda la libertà, e peccchi d'un vizio così radicale, imperocchè, se così realmente fosse, egli non potrebbe adottarla senza gli emendamenti che intende proporre, sebbene abbia dichiarato che ciò non sarebbe di ostacolo al favorevole suo voto.

Confesso anche io che a prima vista mi fece gran senso il tenore dell'articolo 14, non sapendo rendermi ragione del perchè si concedesse facoltà alle provincie di aprire scuole magistrali di grado inferiore, e si negasse quella del grado superiore.

Ma fui pienamente soddisfatto delle spiegazioni date dal ministro per dimostrarmi che le scuole magistrali dello Stato bastavano onde formare i maestri necessari per le scuole superiori elementari, le quali non esistono che nei centri principali, e sono oggi in numero di 350 circa tra maschili e femminili. Per le elementari inferiori, che esistono in tutti i comuni, non bastando il

numero dei maestri che potranno fornire le scuole normali dello Stato, è d'uopo lasciare quella maggiore latitudine alle provincie, che sarebbe inutile, anzi dannosa per le scuole di grado superiore.

Vongo all'altro grave addebito che si è fatto alla legge per la preferenza che a parità di merito si vorrebbe sancire in favore degli allievi delle scuole normali dello Stato.

Ovvio però parmi, o signori, il vedere in ciò una ragione di preferenza concessa alla virtù ed al merito, non un odioso privilegio. Io non vedo quale altro criterio regolatore si possa per i casi di concorrenza proporre.

Questo apprezzamento poi deve lasciarsi al buon discernimento del Governo, il quale non alla sola dottrina e moralità deve in questa materia avere riguardo, bensì al complesso degli altri elementi che si richiedono in un buon insegnante, cioè lucidità di mente, chiarezza e facilità di eloquio, pazienza, e soprattutto buon metodo e adeguato allo scopo. Ed al proposito di metodo didattico del quale è ora questione, è d'uopo considerare, che desso è molto vario nelle sue forme e nelle sue applicazioni: esso nella sua sostanza è analitico o sintetico: nella sua forma o espositivo, o catechistico, socratico o dialogico voglia dirsi; o finalmente individuale, ovvero collettivo.

Tutti possono con buon successo applicarsi, purchè si abbia riguardo alle diverse età, alla portata degli ingegni, ed al numero degli allievi: e però cosa molto difficile il discernerne l'opportunità. Il maestro anche più dotto che fallisce in questo, renderebbe inutile, anzi dannosa l'opera sua nell'insegnamento.

Pertanto, o signori, io penso, che gli addebiti fatti a questa legge non hanno alcun solido fondamento. E mentre il bisogno di migliorare l'istruzione è più o meno esplicitamente ammesso da tutti, e quindi la necessità di avere buoni maestri pari alla santa opera, voi non dovete esitare nell'ammettere questa provvida legge; nè debbono trattenervi i piccoli vantaggi, coi quali il Governo vuole allettare gli allievi a concorrere alle scuole normali, poichè senza di ciò vano sarebbe lo sperare un corrispondente risultato; sarebbe lo stesso che volere il fine senza i mezzi.

GIOTA. Le cose dette poc'anzi dal mio onorevole amico e collega senatore Mameli, fanno a me facoltà di essere brevissimo. E dirò quel tanto che basti a ridurre il tema presente nei suoi minimi termini: perchè credo che a ridurlo in poche parole si faccia assai più facile di giustamente apprezzarlo.

La legge del 22 giugno 1857, permette a tutti che abbiano probità e capacità di aprire scuole e istituti privati. Quest'altra legge di cui ci stiamo ora occupando non deroga punto a quel principio, quantunque (diciamo schietto) non mancassero buone ragioni di restringere in questo caso quella larghissima libertà.

Altro è infatti l'insegnamento ordinario che si dispensa ai giovinetti per dare loro i primi rudimenti, altro è l'insegnamento speciale che si ordina al fine di creare istitutori e maestri. Il primo sta bene che sia

possibilmente libero: ma l'altro ha tanta importanza sociale e tocca interessi sì vitali, che io non avrei avuto punto per male se il Governo avesse mantenuto sopra esso una più speciale ingerenza ed autorità.

Eppure, o signori, anche verso questo insegnamento specialissimo ed eccezionale veggio mantenuto il principio che i privati, se vogliono, possono fare nè più nè meno di quanto può e vuole fare il Governo. La qual cosa, se ancora non basta, non so a quali termini si voglia spingere la libertà.

Io veramente ho poca fede nell'opera dei privati e credo che (salvo qualche rarissima eccezione) essa non soglia ispirarsi che da due ragioni pochissimo rassicuranti. O da un pensiero cioè di speculazione, o da un pensiero di partito. Dalle quali cagioni è evidente che non può sperarsi niuna durevole utilità. E tuttavia non mi dispiace che per riguardo a quei pochi casi in cui il disegno di un privato si ispirasse a ragioni pure e filantropiche, siasi mantenuto senza restrizione il principio della libertà.

Ma non capisco poi come si trovi materia di censura in ciò che libertà ugualmente larga non sia stata data ai comuni e alle provincie. I comuni?... Ma i comuni non possono uscire dalla periferia dei loro interessi municipali, nè possono nulla operare o spendere, se non nella sfera e dentro il limite dei loro bisogni. Ora che farebbero essi di una scuola normale? Intendo che i comuni abbiano bisogno di buone scuole elementari ma non veggio come potessero sentire bisogno *in proprio* di una scuola normale. Una scuola normale vuole ambito più largo, e non può tampoco immaginarsi che un comune, fuori tanto della proporzione dei suoi bisogni, si avvisi d'istituirla.

Dato dunque che la nostra legge negasse ai comuni la facoltà di istituire scuole normali (lo che per altro non fu detto espressamente), essa non farebbe che esporre preventivamente una conseguenza necessaria dell'essere loro e delle loro condizioni.

Per la stessa ragione ha potuto giustamente concedersi alle provincie di aprire scuole magistrali del grado inferiore, poichè a queste può estendersi il loro bisogno ma sarebbe stato assurdo di attribuire loro un diritto, preciso di aprire scuole normali anche del grado superiore, quando a questo bisogno già sarebbe abbondantemente provveduto dalle scuole di istituzione governativa. E tuttavia notate che se fu negata loro la facoltà immediata di aprire coteste scuole, non fu negato loro di invocarla dal Governo, il quale, dietro apprezzamento delle circostanze esposte potrebbe sempre o concederla o negarla.

In una parola, non può giustamente pretendersi che corpi morali soggetti all'alta tutela del Governo, abbiano quella libertà intera d'azione di cui godono gli individui, ma ogni ragione vuole che essi si inclinino ad esigenze di un ordine più elevato, e che obbediscano a quei rapporti e a quegli interessi che sono risultato necessario della loro condizione. Dunque non è punto offesa la libertà d'insegnamento, perchè le provincie e i

comuni non abbiano qui facoltà di operare in tutto loro arbitrio e di uscire da quei limiti, dentro ai quali sogliono di regola contenersi tutte le loro deliberazioni.

Ma più grave accusa si trae da ciò che se vengono a concorso individui usciti dalle scuole normali dello Stato con altri usciti da altre scuole, i primi a parità di merito debbono per legge essere preferiti. Nel che ad alcuni pare di scorgere una ingiustizia non tollerabile.

Io credo, o signori, che a questa così detta preferenza venga data un'importanza assai maggiore del giusto. E di vero, stimate voi che sia praticamente possibile quella precisa uguaglianza di merito a fronte della quale si fa luogo a preferenza? Io per me credo che essa sia o impossibile, o oltre ogni dire rarissima. Il merito di due o più aspiranti all'ufficio di maestri si misura non dalla sola coltura intellettuale, ma altresì dalla bontà dei costumi, dalla grazia del discorso, dalla assennatezza dei modi, dalla pazienza e serenità dello spirito, e da mille altre doti, le quali è impossibile che in due individui si bilancino alla stessa misura. Tanto è impossibile trovare due meriti uguali, quanto trovare due volti che perfettamente si assomiglino. Ora, se l'uguaglianza non può ragionevolmente presupporci, perchè allarmarsi della preferenza aggiunta a un fatto moralmente impossibile? Mi si dirà, se questa preferenza è inutile, perchè la scrivete nella legge, perchè non consentite che venga radiata?

Questa argomentazione non avrebbe risposta, se pur troppo non si avverasse tra gli uomini che molte cose logicamente inutili possono in pratica apportare non lieve utilità. Vedete tutti i programmi quanti mai sono, politici, scientifici, letterari, economici; tutti più o meno hanno supposti, promesse, aspirazioni inutili; e tuttavia niuno vorrebbe emendarli, perchè gran parte degli uomini sono fabbricati di modo, che le cose inutili e vane più li attraggono che non le solide e reali. Epperò di mala voglia vedrei cancellata questa clausola di preferenza, perchè è evidente che essa, tuttochè intrinsecamente oziosa e vana, ha di fuori una specie di allettamento, che può avere virtù di moltiplicare gli accorrenti alla difficile e penosa vocazione di studiare assai per insegnare indi ad altrui con scarsissima remunerazione.

Del resto, dato il caso rarissimo di merito uguale, bisogna bene che siavi modo di uscire di dubbio. E uscire non si può se non in due maniere: o rimettendosi alla sorte cieca, o accordando una preferenza a quelli che, per essere più lungamente noti, e avere studiato in istituti governativi, offrono per ciò stesso più grande e più sicura garanzia. Fra i quali due partiti mi pare fuori di dubbio che il secondo merita di venire anteposto.

Io sono contento, o signori, che nel poco che ho detto fin qui siami accaduto di non allontanarmi punto dalla formola, cara a molti, della libertà dell'insegnamento. Ma confesso che di questa formola non sono cieco adoratore e che senza impigliarmi in parole di significazione più o meno ambigua, ho come regola più sicura, che un Go-

verno debba lasciare ai giornali le polemiche oziose, ed egli dal canto suo operare francamente quello che stima più utile alla diffusione e all'ampliamento della buona istruzione: rimuovendo, quanto è in lui, quell'anarchia pericolosa di dottrine e d'insegnanti, che suole essere (e ne abbiamo esempi famosi) avviamento certo d'immoralità e d'ignoranza. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Se non è più domandata la parola, io interrogherò il Senato se la discussione generale debba essere chiusa.

Chi così pensa si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Sono istituito sei scuole normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Savoia, una nella Sardegna, una nella Liguria, e tre nelle altre provincie dello Stato.

« Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Signori senatori: ieri m'incombeva l'obbligo di rispondere a due interpellanze dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica intorno al discorso che io aveva pronunziato innanzi a voi.

Queste interpellanze si riferivano a materie relative alla discussione generale, ed io già avrei presa volentieri la parola, sia per dare le chieste spiegazioni come anche per rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole relatore; tuttavia essendo parso che fosse meglio chiudere la discussione generale per riservare le questioni agli articoli, io seguirò quest'ordine, e secondo i diversi articoli, risponderò sia all'onorevole ministro, sia a quegli altri appunti che mi vennero fatti dal relatore.

E qui cade in acconcio di premettere che il senatore Mameli osservava come io mi fossi dichiarato avverso all'istituzione di scuole normali, mentre ciò è ben lontano dal mio pensiero, imperciocchè ho fino da ieri applaudito all'idea del signor ministro, anzi ripeto essere nel mio convincimento che esso debba sorvegliare con ogni diligenza la pubblica istruzione, e desidero che le scuole governative siano forti, bene costituite e meritino la confidenza del paese.

Io mi sono permesso, o signori, di fare alcuni riflessi, ma non opposizioni, intorno alla spesa che poteva risultare dallo stabilimento di queste scuole; io non ho preso conclusione specifica, ho solamente fatto presente che poteva risultare un onere se non gravissimo, almeno di qualche entità per l'erario pubblico in un momento in cui le nostre finanze sono poste in condizioni gravi; io ho osservato che questa spesa ricadeva anche sulle provincie per i posti gratuiti che saranno stabiliti; ho osservato finalmente che il principale aggravio che si verterebbe con questa legge sarebbe a carico dei comuni.

Relativamente poi ai comuni mi rimproverò l'onorevole Mameli di aver voluto partire da una media, la quale secondo lui non è esatta.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

Signori, io ho osservato allora ed osservo ancora oggi che se il Ministero vuole aprire una istituzione che riesca realmente utile al paese, egli deve desiderare che l'opera sua si estenda nelle maggiori proporzioni possibili. Ora proporre un'istituzione di utilità pubblica, e nello stesso tempo onde questa istituzione sia ammessa, onde non si prenda spavento per la spesa, venire a sostenere che la spesa non ci sarà, che la legge non sarà sempre applicabile, perchè molti comuni non potranno sopportare tale spesa, io dico che sarebbe un volere demolire con una mano quello che si fabbrica col'altra.

Adunque io sono in senso che moltissimi comuni possano sopportare la spesa di maestri usciti dalle scuole normali; che per altri comuni, sebbene già di molto aggravati, verrà un tempo in cui essi dovranno essere costretti a sopportarla. Si parli poi dei borghi, dei piccoli comuni; signori, noi abbiamo avuto sott'occhio, se non una statistica esattissima, una indicazione di circa 14,000 borgate esistenti negli Stati, da 4 a 5000 borgate che possono superare le 200 anime, separate da circa 2 chilometri dalla comunità principale, ma su questo proposito non abbiamo avuto elementi abbastanza positivi che solo il Governo ci potrebbe somministrare.

Io credo adunque che anche sotto questo aspetto la legge sarebbe stata molto più perfetta, qualora si fosse presentata corredata di tutti gli elementi. Ad ogni modo non credo possibile che il Senato si decida votarla senza prendere in considerazione il gravoso dispendio che possa derivarne, quantunque io dichiaro che se fossi interamente persuaso dell'utilità della legge, non in generale, ma relativamente ad alcuni articoli, sui quali mi riservo di spiegare la mia opinione, in quanto alla spesa non esiterei giammai a votarla sempre quando possa essere non solamente necessaria, ma utile al progresso della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo articolo.

Chi l'approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 2. Le materie d'insegnamento in tali istituti sono: 1° la morale e la religione; 2° la lingua e gli elementi di letteratura nazionale; 3° gli elementi di geografia generale; 4° la geografia e la storia nazionale; 5° l'aritmetica e la contabilità; 6° gli elementi di geometria; 7° nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 8° norme elementari d'igiene; 9° disegno lineare e calligrafia; 10 la pedagogia.

« Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l'insegnamento dei lavori propri al sesso femminile; in quelle per i maestri può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all'amministrazione pubblica. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni.

« Esso però verrà ripartito in guisa che dopo due anni di corso gli allievi possono essere abilitati all'esame

per la patente del corso inferiore delle scuole elementari, e dopo tre anni all'esame per la patente del corso superiore delle scuole medesime. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nel secondo e terzo anno del corso, gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elementare, che verrà posta a disposizione dell'istituto dal comune in cui è situato. »

(È approvato.)

« Art. 5. A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell'insegnamento.

« L'insegnamento delle materie accessorie può essere affidato ad insegnanti aggiunti. »

(È approvato.)

« Art. 6. I professori titolari sono pareggiati nello stipendio e negli altri diritti a quelli delle scuole secondarie dei capoluoghi di provincia.

« Ad uno di essi sarà commesso l'ufficio di direttore della scuola, il quale perciò avrà un maggiore assegnamento di lire 500.

« Presso ciascuna delle scuole normali femminili sarà costituito un comitato di ispettrici, il cui numero ed attribuzioni saranno determinati dal regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 7. Agli stipendi provvede lo Stato, ai locali ed agli arredi provvedono i comuni nei quali l'istituto è posto. »

(È approvato.)

« Art. 8. Per l'ammissione alle scuole normali si richiede:

1° L'età di 16 anni compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne;

2° Un attestato del Consiglio delegato del comune o dei comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiara per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento;

3° Un attestato di un medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento;

4° L'aver superato l'esame d'ammissione, giusta i programmi prescritti. »

(È approvato.)

« Art. 9. Ogni provincia stanziava annualmente nel proprio bilancio una determinata somma per ripartirla in anni successivi ai suoi aspiranti maestri ed alle sue aspiranti maestre nella scuola normale, al circondario della quale la provincia stessa appartiene.

« Tali sussidi non possono essere minori di lire 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25,000 abitanti. »

(È approvato.)

MIYA. Qui dovrebbe avere luogo la trasposizione dell'alinea, di cui all'articolo 14, secondo l'osservazione che avevo fatto ieri. Ma siccome questa trasposizione di alinea sarebbe subordinata alla reiezione dell'articolo 14, io credo che il Senato potrebbe progredire ulteriormente alla discussione degli articoli, riservata la facoltà

di riportare, occorrendo il caso, quell'alinea in calce all'articolo 9 testè votato.

MANELLI, relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare questa riserva.

PRESIDENTE. « Art. 10. Gli accennati sussidi sono conferti, per cura della deputazione provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso ed, a pari merito, ai più bisognosi. »

(È approvato.)

« Art. 11. Gli alunni e le alunne, provveduti di sussidio della provincia, potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 12. Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni che mancassero gravemente nella condotta morale, o che si rendessero colpevoli di reiterata inosservanza delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subissero l'esame in fine dell'anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello stesso esame. »

(È approvato.)

« Art. 13. I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non avrà luogo che a parità di merito.

« Lo stipendio loro assegnato non potrà essere al di sotto di lire 600 annue per le scuole elementari inferiori, e di lire 800 per quelle superiori, sempre quando i mezzi finanziari del comune lo consentano. »

RIVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RIVA. Il signor ministro ha detto nella seduta di ieri che a termini di questo progetto di legge e della legge del 1857 sull'ordinamento dell'istruzione, compete ai privati il diritto di stabilire scuole normali, osservati i regolamenti.

Prendo atto di questa dichiarazione. Avevo grave motivo di dubitarne, ma purchè ciò sia, me ne dichiaro pago. È dunque stabilito in fatto che vi sono delle scuole normali alle quali quelle dello Stato si ponno contrapporre. Ora, io ripeto ciò che avevo detto, che la preferenza che si vuole dare alle scuole normali dello Stato sulle normali dei privati è cosa da non ammettersi; ho detto come questa preferenza vesta il carattere di un privilegio. Aggiungerò che il primo elemento per fare che non sia una derisione la libertà dell'insegnamento è quello di dare a tutti gli insegnanti uguali, uguali effetti. Aggiungerò ancora che quando una preferenza è sancita per legge, da questa sanzione nasce un'azione esperibile anche nei tribunali, e voi vedrete maestri imporsi ai municipi, invisi ai medesimi, invisi alla maggior parte delle popolazioni, con quale e quanto poco frutto dell'istruzione, voi ve sapete.

Ho detto ieri come questa preferenza non sia necessaria per sorreggere l'insegnamento ufficiale, giacchè questa legge vi ha provveduto altrimenti. Lasciando dunque che i maestri, i quali presero gli esami dietro

corsi regolarmente fatti nelle scuole normali, sia dello Stato, sia dei privati, siano preferibilmente eletti in concorso di altri maestri usciti da scuole irregolari, io faccio istanza di bel nuovo perchè si tolgano dall'articolo 13 le parole *dello Stato*, cosicchè rimanga l'articolo così concepito:

« I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche, ecc. »

DI CASTAGNETTO. Ieri l'onorevole ministro mi interpellava dicendo che egli non aveva potuto dalle parole da me dette intorno alla libertà d'insegnamento bene discernere quale fosse la portata delle mie osservazioni, e quindi mi invitava a spiegare se io volessi una libertà illimitata, ovvero circoscritta entro moderati confini. Soggiungeva egli che nel primo caso avrebbe spiegato le ulteriori sue ragioni, che nel secondo caso credeva emergere, dalle date risposte, le intenzioni del Ministero. Sembra a me che le espressioni di cui mi sono valso bastino da se sole a giustificare la mia opinione per una libertà ragionevole e non di più.

Tuttavia, posto che egli mi ha messo su questo terreno invitandomi a dire chiaramente il mio pensiero, io, o signori, ritorno alla legge votata nel 1857 e dico che in quella legge, all'articolo 1, fu stabilito il principio di libertà; quindi all'articolo 7 fu disposto che « le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali si eserciterà su di esso la vigilanza del Governo. » Io credo che questa disposizione dell'articolo 7 della legge del 1857 non sia una lettera morta; credo che questa legge esige che una volta o l'altra finalmente, nel sancire le leggi di istruzione pubblica, siano stabilite le norme per il libero insegnamento privato, e che queste norme debbano essere stabilite per legge come si prescrive all'articolo 7, e non per semplice decreto reale.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, senza tenere conto di questa prima disposizione dell'articolo 7, viene al secondo alinea e dice: Vedete che la libertà esiste, poichè è detto in questa legge: « Non pertanto i cittadini o'è faranno constare di avere i requisiti voluti dalla legge vigente per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti d'istruzione secondaria ed elementare potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale. »

Ma avvi, secondo me, ancora una lacuna la quale importa molto di definire ed è per tranquillarmi su di un punto tanto grave che mi rivolgo all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; questa lacuna si riferisce ad una circostanza toccata dall'onorevole Di San Marzano, all'istruzione cioè che si dà dal clero, all'istruzione ecclesiastica.

Nell'articolo 9 della citata legge 1857 noi leggiamo « che gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, od in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, non potranno servire che per la

carriera ecclesiastica. » Dunque si potrà dire d'aver la libertà d'insegnamento, quando nemmeno sono validi gli studi fatti in un collegio, quando ora coll'articolo 12 si dà la preferenza agli alunni delle scuole normali?

Nel mentre pertanto io mi adatto ad una libertà di insegnamento nel limite il più ragionevole e moderato, desidero di sentire dall'onorevole ministro quale libertà egli intenda a sua volta di accordare agli istituti ecclesiastici, sia dei seminari, come di altri corpi morali.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle Scienze. Comincerò a rispondere all'onorevole Riva. Egli ha creduto giunto il momento di proporre il suo emendamento onde togliere di mezzo quello che egli crede privilegio o monopolio nel presente progetto di legge, cioè di stabilire uguale trattamento per tutti i maestri, provengano essi dalle scuole normali dello Stato, oppure da altre scuole normali.

Egli diceva che, poichè il ministro dell'istruzione ha dichiarato che con questa legge non si proibisce ai privati di stabilire delle scuole normali, ne deve venire per conseguenza che anche gli allievi che escirebbero da queste scuole normali presentino le stesse guarentigie a poco presso degli allievi delle scuole normali pubbliche, cioè ottenendo un'istruzione analoga debbano presentare le stesse guarentigie ed essere perciò ammessi agli stessi benefici. In conseguenza di questo suo ragionamento egli vorrebbe tolte le parole dello Stato all'articolo 13.

Io rinnovo la dichiarazione già fatta, che questa legge assolutamente non disconosce la facoltà ai privati di stabilire scuole normali per preparare allievi all'insegnamento e tolgono ogni dubbio che mai possano nascere le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16, giacchè in essi è dichiarato con parole assai esplicite che anche gli allievi che provengono da scuole private, oppure che si presentino semplicemente all'esame in una scuola magistrale provinciale, potranno subire gli esami ed ottenere il loro diploma.

Dunque, necessariamente è ammesso il principio che i privati, i quali abbiano i requisiti voluti, possono preparare nel modo migliore che credono allievi all'insegnamento magistrale. Ma da ciò non ne consegue però che le guarentigie sieno le stesse, che il Governo possa avere la stessa fiducia per gli allievi provenienti da queste scuole private, che si preparano da essi medesimi all'esame, come per gli allievi che sono formati nelle scuole normali dello Stato.

Diffatti la differenza consiste in ciò che in queste ultime gli allievi sono formati mediante discipline scolastiche approvate dall'autorità governativa; sono diretti, istruiti da professori scelti dal Governo; mentre invece gli allievi che si formano dai privati sono intieramente sottratti a tutte queste discipline ed i professori e maestri che insegnano nelle scuole normali private non sono nè scelti nè approvati dal Governo. Quindi la guarentigia sulla moralità e sulla capacità che si desuma lungo il corso magistrale, per quanto si possa dire compiuta

nelle scuole normali del Governo, è assolutamente nulla nelle scuole private.

Per conseguenza la preferenza che si vuole dare agli allievi delle scuole normali, siccome è unicamente basata sopra questa guarentigia che il Governo ottiene nelle sue scuole normali, non può estendersi agli allievi che vengono dalle scuole magistrali private. Dunque si vede che è ben logica la legge la quale stabilisce a favore degli allievi delle scuole normali pubbliche la preferenza sugli allievi delle scuole private.

Quindi il Ministero non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Riva; e non lo potrebbe anche perchè, come già osservai nella seduta di ieri, se voi togliete questo lieve vantaggio, che è piuttosto un incoraggiamento che altro a favore degli allievi che frequentano le scuole normali dello Stato, queste saranno difficilmente frequentate da un numero sufficiente di allievi perchè i sacrifici che si richiedono da essi sarebbero sempre d'assai maggiori di quelli richiesti per gli allievi delle scuole private.

L'onorevole Di Castagnetto mi muoveva poi un'interpellanza riguardo a coloro che dopo avere fatto i loro studi negli istituti ecclesiastici non approvati dal Governo, volessero essere ammessi agli esami di patente nelle scuole normali. Egli dice che, siccome nella legge sull'amministrazione della pubblica istruzione è stabilito che non sono validi i corsi che si fanno negli istituti ecclesiastici non approvati dal Governo, può nascere dubbio, può temersi che questi alunni non siano nemmeno ammessi agli esami per la patente di maestri.

Mi affretto a dichiarare che non so vedere come l'esclusione fatta dalla legge del 1857 possa estendersi anche al caso presente.

In questa legge è stabilito tutt'altro principio il quale appunto allarga sempre di più il principio di libertà, e prova quindi maggiormente come il Ministero, fedele ai principii proclamati, procuri per quanto è possibile di mano in mano che presenta leggi speciali di applicare in certa misura lo stesso principio. Diffatti qui è detto che non si richiedono corsi di sorta a chi vuole subire l'esame di aspirante-maestro.

Quindi qui non è il caso di applicare la disposizione contenuta nella legge sull'amministrazione della pubblica istruzione, che dice che sono esclusi quelli che avessero fatto i corsi negli stabilimenti ecclesiastici non soggetti alle discipline scolastiche, giacchè qui invece è stabilito il principio che non si richiede obbligo di corso.

Osserverò inoltre che l'articolo 7 della legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione proclamò il principio della libertà unicamente per quanto riguarda l'insegnamento privato impartito ad allievi: e per conseguenza, come notava l'onorevole Gioia, senza ledere tale principio, in questa legge, si sarebbe anche potuto escludere l'insegnamento privato, vale a dire escludere i privati dal dare un insegnamento magistrale per formare maestri, giacchè in quell'articolo non si parla che di insegnamento dato per formare degli al-

lievi, e non per formare dei maestri. E ciò malgrado, si è allargato maggiormente anche quel principio; si è messo l'insegnamento privato anche a parte del grave ufficio di formare maestri, e non solamente per formare maestri per le scuole private, ma si anche per formarne per le scuole pubbliche; solamente, trattandosi di scuole pubbliche, siccome la responsabilità del Governo è assai maggiore che non per le scuole private, perchè esercita e deve esercitare su quelle una tutela più estesa, si è introdotta quella prescrizione di dare la preferenza agli allievi delle scuole governative, i quali sono formati sotto la diretta vigilanza dello Stato. Quindi mi pare che, anche presa sotto quest'aspetto la cosa, si trova sempre lo stesso nesso logico e la stessa ragione a cui sono informate le disposizioni di questo progetto di legge.

Ma, o signori, bisogna poi procurare di non richiedere l'impossibile. Voi volete, ed a ragione, che l'insegnamento privato goda molta libertà, che sia svincolato dalle pastoie governative, sta bene. Ma poi, dopo avere svincolato questo insegnamento, d'averlo sottratto in massima parte alla sorveglianza e direzione governativa, vorreste imporlo al Governo, col pretendere che i maestri formati in scuole dove manca pel Governo ogni guarentigia, siano ammessi, al pari degli allievi formati nelle scuole governative, all'insegnamento delle scuole elementari pubbliche. Mi pare che questo sarebbe un pretendere troppo.

Lasciate che gli allievi delle scuole private diano a posteriori quelle guarentigie che non hanno dato a priori; e che invece sono, date dagli allievi delle scuole normali governative, e saranno ammessi a godere tutti gli stessi benefici.

Mi pare che non sia possibile di andare più in là, di fare maggiori concessioni in favore delle scuole private. Per conseguenza spero che il Senato non vorrà accettare l'emendamento dell'onorevole Riva, il quale, quantunque consista nella soppressione di una sola parola, non mancherebbe tuttavia di ledere profondamente l'economia della legge e di menomare assai gli effetti, e dirò di più, forse nella loro stessa origine, di arrecare una grave ferita alle scuole che trattasi di creare.

Voci varie. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il Senato avrà presente che l'emendamento del senatore Riva consiste nel sopprimere le parole *dello Stato* nell'articolo 13, e vorrebbe conseguentemente che si dicesse: « I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali saranno preferibilmente scelti, ecc. » come è scritto nel progetto, ommesse così le parole *dello Stato*.

Io metterò dunque ai voti...

FINELLI. Si potrebbe prima domandare se questo emendamento è appoggiato.

LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Non importa. Si può subito porre ai voti.

PRESIDENTE. Per maggiore regolarità domando se l'emendamento dell'onorevole Riva è appoggiato.

Chi intende appoggiarlo sorga.

(È appoggiato.)

Metto ora ai voti la conservazione delle parole *dello Stato*.

Chi intende conservarle sorga.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Riva è rigettato.)

« Art. 14. Sarà in facoltà delle provincie di aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto la osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

« Tale concessione però non le esonererà dall'obbligo di cui all'articolo 9. »

RIVA. Donando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RIVA. Ieri l'onorevole ministro mi deduceva un'interpellanza solidariamente col senatore Di Castagnetto, ed io avrei desiderato che egli avesse distinto la mia causa da quella dell'onorevole Di Castagnetto, come ha oggi fatto l'onorevole relatore Mameli. Difatti, mentre il senatore Di Castagnetto è entrato nella questione della libertà di insegnamento, io per contro, sapendo quanto essa sia grave e spinosa, ho pregato il Senato a non volervi entrare. Io ho posto la questione su questo terreno: la legislazione attuale permette essa, sì o no, alle provincie di aprire scuole normali e magistrali superiori? Il progetto di legge che si discute toglie esso questa facoltà alle provincie? Essendo vera l'una cosa e l'altra, io ne deduceva per conseguenza che questo progetto di legge toglie libertà, che attualmente esistono.

Oltre la citazione che ho già fatta, mi basta per confermare questo fatto l'allegazione del senatore Mameli, il quale ha ammesso che le provincie avevano facoltà di aprire scuole normali. Egli ha solamente detto che queste scuole normali avevano dato poco frutto, ma ciò avvenne perchè il corso era di troppo breve durata; ma questo non importa per conseguenza che si debba togliere un diritto che spettava alle provincie, per ciò solo che la durata delle scuole sia fatta più lunga; questo non si è fatto nella legislazione che è vigente al giorno d'oggi; in principio queste scuole erano stabilite di tre mesi, poi si sono dichiarate di quattro mesi, poi di sei mesi, finalmente di dieci mesi; ma non si è mai pensato, per ciò che si allungasse la durata delle scuole, di torre alle provincie il diritto di aprire le medesime; dunque, io non domando, come diceva nel mio discorso di ieri, di progredire, domando solamente di non indietro-giare, di lasciare la legislazione sotto questo aspetto, tale quale si trova, e questo si ottiene, io diceva, colla reiezione dell'articolo 14.

Questo è tanto più necessario in quanto che io credo meno vero che il Ministero possa avere, come allegava, la facoltà in certe determinate circostanze, di concedere ai comuni od alle provincie di aprire scuole magistrali superiori o normali.

Il signor ministro, come già osservava ieri, ha chiesto all'altro ramo del Parlamento la facoltà di potere concedere alle provincie di aprire scuole magistrali inferiori; io ne deduceva la logica conseguenza che egli

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

stesso credeva di non avere diritto di concedere l'apertura di scuole magistrali superiori, e tanto meno di scuole normali.

Nella sua relazione che precedeva il primitivo progetto di legge è scritto: « Può avvenire che per qualche tempo ancora le scuole normali non somministrino, specialmente per le scuole inferiori dei comuni minori e delle borgate, un sufficiente numero di maestri e di maestre, e che perciò alcune provincie sentano il bisogno di aprire temporaneamente una scuola loro propria. » Giova che il Governo possa ciò consentire, ed è a quest'uopo che gli verrebbe accordata la facoltà di cui è cenno nell'articolo 14.

Ora, perchè l'altro ramo del Parlamento non ha creduto di fare dipendere dall'arbitrio del Ministero la facoltà nelle provincie di aprire queste scuole inferiori, vorrassi dire che con ciò abbia implicitamente poi data quella facoltà cui il Ministero non ha nemmeno chiesta?

Io assolutamente credo che questa facoltà non gli competea; in ogni caso vi assentirei quando acconsentisse che di questa sua facoltà se ne facesse cenno nel progetto di legge; altrimenti io persistereò per la reiezione dell'articolo 14.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io non ripeterò di certo le ragioni che furono già dette riguardo a questo emendamento nella discussione generale, e che furono svolte ampiamente dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e dall'onorevole membro di esso, senatore Gioia, cioè a dire che si debbano concedere alle provincie solo le facoltà che sono necessarie per l'esercizio dei loro diritti, e per provvedere ai propri bisogni; che non vi può esistere bisogno in nessuna provincia di stabilire scuole normali del grado superiore, e per conseguenza dove cessa il bisogno deve cessare la facoltà da accordarsi loro.

Non mi estenderò sopra questo argomento; perchè mi pare sia stato già messo in luce, e corredato di molte ragioni, da quelli che presero a difendere l'articolo del progetto ministeriale, e dall'ufficio centrale. Solamente contesterò ancora all'onorevole preopinante che il Ministero non abbia il diritto di accordare in determinati casi a qualche provincia la facoltà di aprire una scuola magistrale del grado superiore.

Ciò non è nè potrei mai ammetterlo. Diffatti, o signori, qui nel progetto di legge il Ministero è spogliato unicamente delle facoltà di negare alle provincie lo stabilimento di scuole normali del grado inferiore, giacchè è attribuita di diritto alle provincie medesime questa facoltà. Ma a lui rimane sempre la facoltà che ha nelle leggi attuali, e che nessuna disposizione di questa sopprime, cioè di permettere l'aprimiento di scuole magistrali del grado inferiore.

Nè è esatto quanto dice l'onorevole Riva che con questa disposizione di legge si indietreggi da quanto è statuito nelle leggi vigenti sulla materia, giacchè nelle leggi vigenti le provincie non hanno alcun diritto di stabilire di proprio moto alcune scuole magistrali; debbono chiedere l'autorizzazione prima di stabilirle, e dal

Ministero dell'istruzione pubblica, e dal Ministero degli interni, di modo che ben si vede, invece di indietreggiare, il Governo si spoglia di un diritto che finora gli compete per legge, cioè a dire del diritto di concedere o di negare alle provincie la facoltà di aprire scuole magistrali, sia di grado superiore, che di grado inferiore; quindi la legge attuale investirebbe le provincie di un diritto riguardo all'istituzione delle scuole magistrali inferiori; in quanto alle superiori conserva al Governo la facoltà di accordarle o negarle secondo le considerazioni che militeranno in favore di quella provincia che chiederebbe d'istituire una di queste scuole.

Così chiarite le cose, così messe fuori di ogni dubbio e di ogni contestazione, io credo che sarebbe superfluo (e in questo punto la superfluità sarebbe nociva a queste scuole) di volere modificare quest'articolo, per determinare in modo sicuro che è ancora riservata al Governo la facoltà di concedere alle provincie la istituzione di scuole magistrali superiori.

Quindi io pregherei l'onorevole preopinante di desistere da questo suo emendamento e di accettare la dichiarazione del Ministero, che cioè è in sua facoltà di accordare l'autorizzazione di aprire scuole magistrali del grado superiore alle provincie, la quale facoltà non gli fu negata nella Camera dei deputati, pare non gli venga negata dal Senato, che anzi quelli che hanno parlato desiderano che il Governo conservi questa facoltà, quindi verrebbe a conseguire il suo intento, quello cioè di non privare alcuna provincia del beneficio di aprire alcune scuole magistrali superiori quando ne dimostrino il bisogno.

RIVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola era stata domandata dal senatore Moris.

DI SAN MARZANO. È per ritirare l'emendamento.

RIVA. Dopo le osservazioni fatte dal signor ministro, prendendo atto della nuova dichiarazione da lui emessa, dalla quale risulterebbe che è libero al Governo di permettere alle provincie ed ai comuni, occorrendo il caso, di aprire scuole normali e magistrali superiori, io non ho alcuna difficoltà di ritirare il mio emendamento.

MORIS. Sottoporro al Senato una brevissima osservazione: alle ragioni che sono state addotte affinchè si mantenga l'articolo 14, mi pare che se ne possa aggiungere un'altra...

DI SAN MARZANO. È già stato ritirato l'emendamento.

MORIS. Ma io parlo in favore dell'articolo.

DI SAN MARZANO. Se l'emendamento è ritirato, l'articolo sussiste come è nella legge.

MORIS. Allora mi asterrò dal parlare.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 14 si alzi.

(È approvato.)

« Art. 15. Coloro che aspirano al grado di maestri o di maestre potranno, anche senza avere fatto i corsi regolari come sopra, presentarsi ai relativi esami tanto nelle scuole normali dello Stato, quanto in quelle provinciali di cui all'articolo precedente, sotto l'osservanza

di particolari discipline e di speciali programmi da determinarsi per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 16. I maestri e le maestre, muniti delle patenti d'idoneità nel modo stabilito dall'articolo precedente, potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono le scuole normali, purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche ed abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per le scuole però stabilito in comuni o borgate, in cui lo stipendio del maestro o della maestra, per insufficienza di mezzi, non oltrepassi, compresi tutti gli utili, le lire 300 annue, le deputazioni provinciali potranno rilasciare un'autorizzazione provvisoria e locale a persone non munite di patente regolare, ma che abbiano superato, davanti ad una Commissione nominata dal regio provveditore, un esame speciale sulle materie indicate in apposito programma. »

(È approvato.)

« Art. 18. Lo stabilimento delle scuole normali, di cui all'articolo 1, si farà successivamente entro un triennio a partire dalla pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

INCIDENTE RELATIVO AL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONI PRIVILEGIATE DI LAVORATORI.

PRESIDENTE. Prima che si proceda all'appello nominale, io debbo fare avvertito il Senato che già alla Presidenza furono fatte reiterate istanze perchè fosse posto in corso di discussione il progetto di legge relativo alla abolizione delle corporazioni privilegiate, presentato in Senato al principio della Sessione.

Prego gli onorevoli senatori di volersi ricordare che di questo ufficio centrale (come ebbi già fatto loro presente) era relatore il senatore Giulio il quale, per il lungo dissesto di salute che lo travaglia in quest'anno, non potè compiere l'ufficio suo, ed è per il motivo stesso di cattiva salute che il Senato con rincrescimento gli accordava un congedo che egli domandava.

Di più questo ufficio era composto dei senatori Casati, Di Pollone, Plezza ed Imperiali, oltre al senatore Giulio malato.

Il senatore Imperiali da lungo tempo lascia desiderio di sè; così che quest'ufficio non risulterebbe ora più composto che di soli tre personaggi i quali pare che non si siano potute accordare sulla nomina di un nuovo relatore. Quindi io espongo la cosa al Senato, sia perchè in caso di necessità provveda, sia perchè sia fatto presente a chi di ragione che cosa abbia impedito il corso di questo progetto.

DI POLLONE. Voleva appunto domandare la parola per dare qualche spiegazione relativamente allo stato

delle cose sulla legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate. Non ripeterò ciò che disse l'onorevole presidente circa la malattia dell'onorevole Giulio e dell'assenza dell'onorevole Imperiali.

L'ufficio non si è riconvocato perchè era opinione di chi ha l'onore di parlare che, dopo il congedo, potesse il senatore Giulio compiere l'affidatogli incarico.

Vero è che il signor presidente del Senato, in via ufficiosa, mi domandò se non si sarebbe potuto nominare un altro relatore; io risposi che non credevo ciò possibile per le seguenti ragioni: primo, perchè uno dei senatori faciente parte dell'ufficio era travagliato da gravi dolori e non trovavasi in caso di potersi assumere quest'ufficio; secondo, perchè io aveva in quel tempo l'incarico di dirigere e disporre l'esposizione dell'industria nazionale; terzo, infine, perchè non rimanendone che uno solo, io non poteva sapere se egli si sarebbe incaricato della relazione dell'ufficio.

Per altro, considerando la gravità della legge e la necessità di provvedervi, anche a nome del mio collega, qui presente, dichiaro al Senato che noi ci consideriamo come demissionari da questo ufficio. Ciò facilita molto la combinazione di rimandare agli uffici la legge per la nomina di un altro ufficio centrale.

Questa è la proposta che io ho l'onore di fare al Senato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Io credo che la proposta dell'onorevole Di Pollone avrebbe un gravissimo inconveniente, quello cioè di rimandare certamente ad un'altra Sessione la discussione di questo progetto di legge il quale è di somma importanza.

Il progetto in discorso ha per scopo di abolire i privilegi di cui sono ancora investite alcune corporazioni delle città marittime dello Stato e specialmente della città di Genova. Tali privilegi sono sorgente di immensi abusi. Non vale che il Governo profonda denari ad aprire strade, a fare calate per portarle, direi, in vicinanza dei bastimenti, se vieti privilegi impediscono al commercio di valersi dei mezzi meccanici, e i viaggiatori di potere godere di queste facilità.

È desiderio per lo Stato che i viaggiatori che scendono sulle calate di Genova per potere arrivare fino al sito dove incontrano gli uffici amministrativi e finanziari, non abbiano a sottostare ad un tributo verso queste corporazioni privilegiate.

Questa legge non mi pare potere dare luogo a gravissime difficoltà. Fu preparata con molto studio, dopo esatte ricerche dal Ministero delle finanze; fu sottoposta al Consiglio di Stato, diede luogo ad una luminosissima relazione per parte di quello stesso Consiglio, la quale onorò certamente chi la fece e il corpo a nome del quale venne fatta; tanto che in verità io non so che cosa si potrebbe ancora aggiungere per poterne spiegare i motivi.

Io credo che se l'ufficio centrale vuole avere la compiacenza di prendere ad esame quella relazione, vedrà che vi è ben poco da aggiungere, e se la si potesse di-

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

tribuire al Senato, spero che esso sarebbe di questo avviso.

Lo prego perciò, e prego più specialmente i membri dell'ufficio di volere fare ancora il sacrificio di alcune ore di esame per questo schema, e di volerlo quindi sottoporre alle discussioni di questo consesso onde una legge che è stata invocata da tanti anni, e fu argomento di rimproveri al Ministero perchè non veniva presentata, non rimanga ora sepolta in un ufficio del Senato.

DE SONNAZ. Comme dans d'autres circonstances le Sénat a délégué au bureau de la Présidence de compléter des Commissions, il serait plus simple de recourir à ce moyen si toutefois le Sénat partage mon opinion.

PRESIDENTE. Quando le Commissioni non sono state nominate, o quando viene accidentalmente a mancare uno dei loro membri, allora il presidente del Senato, secondo il regolamento, può provvedere a questa mancanza. Ma quando mancano parecchi membri, non pare che siagli attribuita tale facoltà.

COLLA. Il Senato può pregare il presidente di volere compiere l'ufficio centrale, surrogando due membri. Ne faccio anzi formale proposta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del senatore Colla.

(È approvata.)

Il presidente provvederà nel più breve spazio possibile, e quindi pregherà quest'ufficio centrale così formato a volersi radunare.

Il Senato sarà convocato a domicilio, ed io prevengo gli onorevoli senatori che, siccome premerebbe dare corso alla legge sul riordinamento dei Consolati, io la terrò all'ordine del giorno tosto che, a termini del regolamento, sia trascorso il tempo prefisso dopo seguita la distribuzione della relazione.

PER MANCANZA DI NUMERO LA VOTAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE SCUOLE NORMALI È NULLA.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione sulla legge testè discussa.

Risultamento della votazione:

Votanti 47.

Debbo annunciare al Senato che la votazione non diede risultamento valido, essendo stati solo 47 i votanti, epperò non raggiunto il numero legale. (*Rumori vari*)

La seduta è levata alle ore 5 1/2 pomeridiane.